



REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

DELLO

STATUTO C.U.S. VENEZIA

Approvato dal Consiglio Direttivo del 30 novembre 2009
ed entrato in vigore dal 15 dicembre 2009

TITOLO I

Natura del CUS Venezia e finalità del Regolamento

Art. 1 - Della natura del CUS Venezia

1. Il Centro Universitario Sportivo di Venezia è un'Associazione Sportiva Dilettantistica con personalità giuridica che realizza le finalità istituzionali proprie e del C.U.S.I., cui aderisce, con operatività limitata alla Regione Veneto e partecipa alle attività nell'ambito locale, nazionale ed internazionale per il raggiungimento delle finalità sancite dalle norme statutarie, utilizzando i mezzi previsti dal medesimo statuto.

Art. 2 - Delle finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento determina le norme di attuazione dello statuto dell'Associazione approvato dall'Assemblea Straordinaria dei soci del CUS Venezia il 14 marzo 2003 con atto a rogito del Dott. Paolo Chiaruttini, notaio in Venezia, datato 25 marzo 2003, repertorio n. 26424 e successive modificazioni. E' stata, altresì, riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato al CUS Venezia A.S.D. dalla Regione del Veneto con decreto n. 42 del 23 maggio 2005 e contestuale iscrizione al n. 317 del Registro Regionale.
2. Il CUS Venezia, per il perseguimento delle finalità istituzionali quali definite dallo statuto, può creare al proprio interno adeguate strutture, anche con la partecipazione di esperti estranei all'Associazione stessa.

TITOLO II

Federati

Art. 3 - Centro Universitario Sportivo di Venezia

1. Il CUS Venezia è costituito e persegue le finalità sue assegnate nel rispetto dei principi dello Statuto del CUSI, del CONI, delle FSN nonché delle leggi vigenti.
2. Il CUS Venezia definisce nel proprio statuto e nei regolamenti di cui può dotarsi le modalità di svolgimento delle proprie attività, fermi restando gli organi, le funzioni e le finalità sancite dallo statuto e del regolamento di attuazione del CUSI.

Art. 4 - Assemblea dei Soci (ordinaria e straordinaria) del CUS Venezia

3. L'assemblea Ordinaria dei Soci del CUS Venezia ha forma, funzioni ed attribuzioni stabilite dallo statuto CUS (artt. 12 e 13) ed è convocata almeno 15 gg. prima dell'Assemblea Federale del CUSI e comunque entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, mediante avviso da inviare all'Università e da pubblicare sull'albo del CUS e su un quotidiano locale (in caso di mancata pubblicazione è sufficiente produrre l'avvenuta consegna della convocazione al quotidiano stesso nel rispetto dei tempi previsti) almeno 15 gg. prima della data stabilita. Tra la prima e la seconda convocazione dovrà intercorrere un periodo di tempo di almeno un'ora.
4. L'assemblea elettiva quadriennale deve svolgersi almeno 15 gg. prima dell'Assemblea Federale del Cusi.
5. L'assemblea dei soci è convocata dal Consiglio Direttivo del CUS Venezia che fissa l'ordine del giorno e si svolge democraticamente, nel rispetto delle norme sancite dallo statuto.
6. Il CUS Venezia comunica alla Segreteria Generale del CUSI - almeno 15 gg. prima dell'effettuazione - il giorno, l'ora ed il luogo di riunione dell'assemblea ordinaria. Il Presidente del CUSI potrà provvedere, per il tramite della Segreteria Generale, alla designazione di un rappresentante federale che riferirà al Consiglio Federale sui lavori assembleari.
7. Dopo l'Assemblea, il CUS Venezia trasmette al CUSI o consegna in sede di Assemblea Federale alla Commissione Verifica Poteri, a pena inammissibilità della loro partecipazione all'Assemblea stessa:

- a) copia della relazione tecnico-morale del Presidente;
 - b) copia del Conto Consuntivo e della Relazione finanziaria firmate dal Presidente, accompagnate dalla Relazione del Collegio Revisori dei Conti;
 - c) il processo verbale dell'Assemblea e, in concomitanza dell'Assemblea straordinaria elettiva, i risultati delle elezioni degli organi;
 - d) l'elenco aggiornato dei Soci CUS.
8. Per la parte straordinaria, l'assemblea dei soci è convocata, quando ne ricorrano i presupposti previsti dall'art. 14 dello statuto, mediante preavviso da affiggere agli albi dell'Università e del CUS Venezia almeno gg.15 prima della data stabilita. I quorum necessari per la validità delle relative deliberazioni sono stabiliti dall'art. 12 - comma 5 - dello statuto.

Art. 5 - Partecipanti all'Assemblea

1. All'assemblea ordinaria o straordinaria possono partecipare, con diritto al voto, i soci effettivi ed anziani regolarmente iscritti nel libro soci del CUS ed in regola con il pagamento della quota associativa annuale scadente al 31 dicembre di ogni anno.
2. Ai soci non è consentita la possibilità di conferire delega per la partecipazione alle assemblee.
3. Il socio che si trovi in situazione di morosità alla fine dell'anno non può partecipare all'assemblea ordinaria annuale, anche qualora provvedesse a sanare la morosità; il diritto di partecipare all'assemblea sarà acquisito per quelle successive.
4. I soci morosi non sono computati nel calcolo dei quorum deliberativi.

Art. 6 - Candidature a cariche elettive

1. Tutte le cariche elettive hanno durata di quattro anni e comunque devono essere rinnovate prima dell'Assemblea Federale Cusi elettiva quadriennale.
2. Le candidature alla carica di Presidente o di componente del Consiglio Direttivo devono essere presentate da soci in regola per iscritto alla segreteria CUS, e devono essere depositate almeno 10 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea elettiva.
3. Le candidature alla carica di componente del Collegio Revisori dei Conti possono essere presentate da soci e non soci, questi ultimi devono essere iscritti al Registro Nazionale dei Revisori Contabili.
4. La proposta di candidatura deve essere sottoscritta dal candidato. Ogni candidato può presentare una sola candidatura.
5. La commissione controllo candidature, formata da tre membri, è nominata dal C.D. fra i soci anziani esterni al Consiglio; nel caso di non accettazione della candidatura il candidato potrà ricorrere al C.D. del CUS per un riesame; la decisione del C.D. è inappellabile.

Art. 7 - Il Presidente del CUS del CUS Venezia

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea del CUS Venezia fra i soci effettivi e anziani con votazione segreta.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale del CUS Venezia e ne firma tutti gli atti ufficiali con poteri attinenti l'ordinaria amministrazione, secondo i bilanci ed i programmi di spesa approvati dal Consiglio Direttivo.
3. Il Presidente cura la rappresentanza e l'Amministrazione del Centro con la collaborazione dei Consiglieri, in particolare:
 - a) convoca, di norma, le riunioni del Consiglio e le presiede;
 - b) mantiene, direttamente o tramite i Consiglieri delegati a carattere permanente o meno, da lui nominati con ratifica del Consiglio Direttivo, i rapporti con Autorità, organismi sportivi e studenteschi;

- c) può adottare le decisioni a carattere d'urgenza ed indifferibilità di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendole alla ratifica del medesimo nella riunione immediatamente successiva;
 - d) ha la facoltà di invito alle riunioni del Consiglio Direttivo di persone non facenti parte del medesimo che possano illustrare particolari argomenti posti all'ordine del giorno.
4. Al Presidente del CUS Venezia è riservata la firma di tutte le operazioni dei conti correnti di corrispondenza, dei depositi bancari, dei depositi di eventuali titoli, nei quali sono depositati i mezzi finanziari del CUS.
 5. Il Presidente del C.U.S. Venezia può delegare uno o più poteri.

Art. 8 - Elezione del Consiglio Direttivo

1. L'elezione del Consiglio Direttivo - per la parte riservata all'assemblea dei soci - avviene secondo il sistema uninominale per cui ogni votante, mediante scheda segreta, esprime la propria preferenza per un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere; risultano eletti i candidati che hanno riportato più voti.
2. In caso di necessità si procede al ballottaggio fra i candidati che hanno riportato un ugual numero di voti.
3. I membri di competenza dell'Università, integrati nel Consiglio Direttivo, sono designati dalla medesima mediante decreto rettorale.

Art. 9 - IL Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo del CUS Venezia ha la composizione ed i poteri stabiliti dallo statuto all'art. 16.
2. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri eletti, compreso il Presidente.
3. La convocazione del C.D. è disposta dal Presidente e curata dalla segreteria, mediante comunicazione diretta agli interessati contenente l'ordine del giorno.
4. Per l'approvazione delle delibere è necessaria la maggioranza dei voti dei presenti.
5. Il Consiglio Direttivo può invitare persone non facenti parte del medesimo, affinché possano illustrare argomenti particolari posti o da porre all'ordine del giorno.

Art. 10 - Dimissioni dei Consiglieri

1. In caso di dimissioni o impedimento definitivo o perdita dei requisiti di socio di uno o più consiglieri eletti, il Consiglio Direttivo verrà reintegrato in occasione della prima assemblea dei soci immediatamente successiva.
2. Nel caso di dimissioni di almeno la metà + 1 dei componenti, il Consiglio e il Presidente decadono; il Presidente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione e provvede alla convocazione dell'Assemblea.
3. La convocazione dell'Assemblea elettiva straordinaria dovrà svolgersi entro 30 giorni dalla decadenza degli organi.
4. L'Assemblea straordinaria eleggerà il Presidente ed il Consiglio Direttivo che resteranno in carica fino alla scadenza del mandato di quello dimissionario.
5. In caso di dimissioni del Presidente o di suo impedimento definitivo, il Consiglio Direttivo decade; il Vicepresidente vicario assume la presidenza del Consiglio Direttivo e dà attuazione alle medesime procedure stabilite per le dimissioni di cui al punto 2.

Art. 11 - I Vicepresidenti

1. I Vicepresidenti sono nominati in numero di uno o due dal Consiglio Direttivo di cui almeno uno con funzioni Vicarie; quest'ultimo sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.

2. I Vicepresidenti svolgono incarichi particolari su preciso invito del Presidente o del Consiglio Direttivo; collaborano col Presidente nel coordinamento di tutte le attività del CUS.

Art. 12 - Il Tesoriere

1. Il tesoriere, nominato fra i consiglieri, collabora con il Presidente nell'amministrazione e nella gestione contabile del CUS.

Art. 13 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti del CUS ha la composizione e le attribuzioni stabilite dallo statuto del CUS Venezia (art. 17) e dal Codice Civile, ad esso compete anche il controllo contabile.

Art. 14 - Degli incarichi organizzativi presso il CUS Venezia

1. Per l'organizzazione dell'attività del CUS Venezia il Consiglio Direttivo può affidare singole deleghe, ad oggetto determinato, ad uno o più consiglieri.
2. In casi particolari, le deleghe possono essere attribuite anche a singoli soci o al personale tecnico-amministrativo.
3. Gli eventuali incarichi, rivestiti dai soci del CUS Venezia comunque gratuiti salvo il rimborso delle spese sostenute.

TITOLO III I Soci

Art. 15 - I soci dei CUS Venezia

1. I soci dei CUS Venezia si dividono:
 - a) soci effettivi;
 - b) soci anziani.
2. Possono essere ammessi alla categoria dei soci effettivi (art. 7 dello statuto) su domanda da presentare secondo le norme stabilite di successivi artt. 17, 18, 19, 20 e 21 del presente Regolamento, gli studenti regolarmente iscritti ad una Università od Istituto superiore che siano stati tesserati sin dall'anno sportivo precedente a favore del CUS Venezia presso una Federazione Sportiva riconosciuta dal CONI.
Il Consiglio Direttivo del CUS Venezia presso il quale viene svolta l'attività accoglie la domanda dopo aver accertato il carattere di continuità dell'attività sportiva svolta.
3. Possono essere ammessi alla categoria dei soci anziani tutti coloro che, rivestendo lo status di socio effettivo, abbiano chiesto al CUS competente di essere ammessi alla categoria di soci anziani entro il 31 marzo dell'anno successivo al venir meno della iscrizione all'Università, indipendentemente dall'eventuale conseguimento della laurea. I soci anziani non possono rientrare in alcun caso nella categoria dei soci effettivi.
4. I soci che chiedono il trasferimento ad altra società sportiva decadono automaticamente dalla qualifica di socio, salvo diversa delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 16 - Diritti e doveri dei Soci

1. I soci possono essere ammessi nel CUS costituito presso una sede universitaria, ovvero in una delle aggregazioni previste dall'applicazione dell'art. 6 comma 3 dello Statuto CUSI.
2. La domanda di socio effettivo deve essere inoltrata al CUS presso il quale il richiedente svolge la sua attività sportiva federale.
3. La domanda di passaggio a socio anziano deve essere inoltrata al CUS presso il quale il richiedente è iscritto come effettivo.

4. Ai soci che, per fondati motivi (studio, lavoro etc.), trasferiscono la loro residenza in altra sede, è consentito chiedere il trasferimento presso altro CUS, che deve essere concesso con delibera dei Consigli Direttivi dei CUS interessati; tali trasferimenti devono essere comunicati al CUSI.
5. I soci effettivi e anziani godono tutti degli stessi diritti, ad essi compete l'elettorato attivo e passivo nelle assemblee elettive.
6. Per i soci effettivi ed anziani, che risultino essere dipendenti del CUS o collaboratori coordinati e continuativi o con i quali sia in corso un rapporto professionale continuativo e retribuito, l'elettorato passivo è sospeso fino al perdurare del rapporto con il CUS.
7. I soci sospesi per riacquisire l'elettorato passivo, devono cessare dall'incarico entro il mese di dicembre antecedente all'assemblea elettiva alla quale intendono presentare la propria candidatura.
8. L'elezione a componente del Collegio Revisori dei Conti non è causa di sospensione dalla qualifica di socio.
9. I soci devono rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere del CUS e del CUSI.

Art. 17 - Iscrizione dei soci

1. Le domande di iscrizione dei nuovi soci effettivi devono essere presentate al Consiglio Direttivo del CUS Venezia secondo le modalità previste.
2. Le domande di passaggio da socio effettivo a socio anziano devono essere presentate entro l'anno immediatamente successivo a quello della cessazione degli studi.
3. La domanda compilata dagli interessati, su moduli predisposti dal CUS Venezia, deve essere accompagnata dalla relativa quota sociale.
4. La validità dell'iscrizione decorre dall'atto dell'accettazione fino al successivo 31 dicembre.

Art. 18 - L'accettazione dei soci

1. La qualità di socio effettivo od anziano viene riconosciuta con l'accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo del CUS Venezia.
2. Qualora la domanda non sia accolta, il CUS Venezia è tenuto, entro 20 gg. dalla delibera del Consiglio Direttivo, a darne comunicazione all'interessato precisando le ragioni del rifiuto, mediante raccomandata A/R.

Art. 19 - Il rinnovo dell'iscrizione dei soci

1. La qualifica di socio è rinnovata annualmente, dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, con il versamento della quota sociale presso il CUS Venezia dietro rilascio della relativa ricevuta.
2. Nei casi di materiale impossibilità il versamento può essere effettuato nei modi di legge equipollenti con contestuale autografa manifestazione di volontà del socio finalizzata al rinnovo del tesseramento.

Art. 20 - I ricorsi

Ogni socio effettivo od anziano può inoltrare ricorso all'Assemblea dei Soci del CUS Venezia contro la mancata accettazione della richiesta di iscrizione alla qualifica di socio o del suo rinnovo, entro 30 giorni dalla comunicazione.

Art. 21 - La perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde:
 - a) per recesso;
 - b) per perdita dei requisiti;
 - c) per morosità;
 - d) per provvedimenti disciplinari.

2. La qualità di socio effettivo cessa col venir meno della regolare iscrizione all'Università i cui effetti, comunque, perdurano fino alla scadenza dell'anno accademico anche nell'ipotesi di conseguimento della laurea.
3. Il socio effettivo può continuare ad esercitare i diritti sociali senza soluzioni di continuità chiedendo il passaggio alla categoria dei soci anziani entro il 31 marzo dell'anno immediatamente successivo alla cessazione degli studi.
4. Il socio effettivo od anziano che non paga la quota sociale decade per morosità e può essere reintegrato, per una sola volta, se presenta domanda accompagnata dalla regolarizzazione della quota omessa oltreché di quella in corso al CUS Venezia secondo le modalità stabilite e comunque entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello nel quale doveva essere rinnovata l'iscrizione al CUS salvo quanto previsto dall'art. 5 commi 3 e 4 del presente regolamento.

TITOLO IV

I tesserati

Art. 22 - I tesserati

1. Tutti coloro che partecipano alle iniziative ed ai programmi sportivi organizzati dal CUS Venezia, vengono tesserati al CUSI, sempre che ne accettino le norme statutarie ed i regolamentari. A tal fine i tesserati compilano, firmando per accettazione, un modulo predisposto a cura della Segreteria del CUS Venezia.
2. Presso il CUS Venezia vengono istituiti specifici albi dei tesserati suddivisi in base alla sede, alle attività ed agli altri criteri che saranno ritenuti opportuni dai rispettivi Consigli Direttivi.
3. I tesserati sono tenuti a pagare una quota di spettanza CUSI che sarà determinata dall'Assemblea Federale (art. 21, lettera d, Statuto CUSI) e darà, comunque, diritto alla copertura assicurativa. La stessa terrà conto anche degli oneri inerenti le specifiche attività sportive svolte dai tesserati.
4. L'accettazione dei tesserati viene effettuata presso il CUS Venezia dall'1 settembre al 31 agosto successivo.

TITOLO V

Norme disciplinari - Controversie - Sanzioni

Art. 23 - Delle norme disciplinari

1. I soci ed i tesserati del CUS Venezia sono tenuti, nello svolgimento della loro attività, alla massima correttezza delle proprie azioni ed alla perfetta osservanza delle disposizioni emanate dagli organi competenti, nonché alla tutela del prestigio dell'Associazione.

Art. 24 - Delle controversie

1. Le controversie nell'ambito del CUS sono disciplinate dall'art. 22 dello statuto.

Art. 25 - Delle sanzioni

1. In caso di violazione delle norme, sono previste le seguenti sanzioni disciplinari:
 - a) ammonizione semplice;
 - b) ammonizione scritta;
 - c) sospensione dalla qualità di socio a tempo determinato. In tale periodo il socio è sospeso dall'esercizio dei diritti sociali nonché da qualsiasi forma di attività nell'ambito dell'Associazione;
 - d) esclusione.

2. I provvedimenti di cui sopra possono essere adottati dal CUS Venezia per i rispettivi soci e tesserati.

TITOLO VI

Del Patrimonio del CUSI

Art. 26 - Forme di gestione del patrimonio

1. Il patrimonio, i mezzi finanziari e le scritture contabili del CUS Venezia sono disciplinate dagli artt. 18, 19 e 20 dello statuto e dal regolamento di amministrazione e contabilità vigenti.

TITOLO VII

Registri e documenti ufficiali

Art. 27 - Libri e documenti obbligatori

1. Di ogni seduta degli organi del CUS Venezia, viene redatto apposito processo verbale.
2. I libri obbligatori, oltre quelli contabili previsti dallo specifico regolamento, sono:
 - a) libri dei processi verbali: Assemblea, Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori dei Conti;
 - c) libro protocollo, per la corrispondenza in arrivo e in partenza.
3. La raccolta delle testimonianze delle attività e dei provvedimenti, sia in campo locale che nazionale ed internazionale, è tenuta negli appositi archivi di rispettiva competenza.

Art. 28 - Gli schedari dei soci

1. Presso il CUS Venezia sono costituiti, a cura della Segreteria, lo schedario dei soci e quello dei tesserati e sono tenuti a cura del preposto anche con strumenti informatici, *nel rispetto della normativa vigente per la tutela dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003.*

Art. 29 - I regolamenti particolari

1. A cura del Consiglio Direttivo del CUS Venezia sono redatti particolari regolamenti in armonia con le necessità e condizioni locali.
2. Tali regolamenti non debbono, comunque, essere in contrasto con le norme statutarie e con il presente Regolamento.

TITOLO VIII

Norme transitorie e finali

Art. 30 - Di eventuali variazioni

1. Eventuali variazioni al presente Regolamento potranno essere apportate dal Consiglio Direttivo del CUS Venezia ma entreranno in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo alla loro approvazione.
2. In ogni caso restano salvi i diritti acquisiti a norma del precedente regolamento modificato.

Art. 31 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio Direttivo, emanato dal Presidente e diventa esecutivo 15 giorni dopo l'approvazione.
2. La delibera di cui al precedente comma deve essere approvata con la maggioranza dei 2/3 dei componenti il Consiglio Direttivo e comunicato ai soci alla prima Assemblea Ordinaria utile.